

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 104,800,000 per provvedere alle spese generali di carattere straordinario, nonché agli oneri per la manutenzione delle opere di competenza dello Stato e di quelle da consegnare o consegnate a Enti locali.

(È approvato).

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 14,255,000 per provvedere ai servizi di edilizia, trasferiti in gestione del Ministero dei lavori pubblici, in virtù del Regio decreto 18 maggio 1931, n. 544.

(È approvato).

ART. 4.

È stabilito nella somma di lire 15,000,000, per l'esercizio 1933-34, il limite d'impegno di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, ed all'articolo 1° della legge 24 giugno 1929, n. 1137, per le annualità relative ad opere pubbliche straordinarie da eseguire in concessione per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, nonché per le opere pubbliche straordinarie a pagamento differito.

(È approvato).

ART. 5.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con

decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. (*Stampato* n. 1586-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata GENOVESI. Ne ha facoltà.

GENOVESI. Onorevoli Camerati! L'opera svolta dal Fascismo nel campo delle istituzioni giudiziarie è stata autorevolmente commentata durante le manifestazioni solenni avutesi in occasione del decennale ed i lineamenti dell'ordine nuovo, costituito con l'assetto definitivo della legislazione, possono dirsi irrevocabilmente fissati.

Ma poichè la sovranità, la forza e la essenza della nuova giustizia sociale attuate dal Fascismo sono state giustamente riconosciute nella impronta data al diritto pubblico e nella liberazione compiuta di leggi ed istituti, da strutture e convenzionalismi superati, all'inizio del nuovo decennio, non sembra meno opportuno ad una discussione fascista di ricercare, sul fondamento della più vasta riforma, quali avanzamenti suggeriscano la pratica e il rigore e insieme la fermezza del metodo e del sistema.

Non è cosa nuova, anzi è abusato luogo comune quello che il problema dell'ordinamento giudiziario, trascinato per ottanta tappe dal 1865, attraverso le più affaticanti soste, senza possibilità di fissazione stabile su terreno di vitalità, rappresenti come un relitto cui non si sa, nè sembra di poter più dare valore: specie di ingombro alla risoluzione d'altri problemi, pretesto a rinvii di